



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Tipo atto: Deliberazione del Consiglio

n° 74 del 28/07/2021

Pubblicazione: PBURT_II/BD Pubblicazione integrale BURT II e banca dati (art. 5 l.r. 23/2007)

Oggetto: Proposta di legge al Parlamento n. 3 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”).

Allegati n°: 0

Tipo Allegato	Formato	tipo di pubblicazione
Allegato A	Digitale	PBURT_II/BD Pubblicazione integrale BURT II e banca dati (art. 5 l.r. 23/2007)

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 LUGLIO 2021.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 28 luglio 2021, n. 74:

Proposta di legge al Parlamento n. 3 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”).

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 71, comma primo, e l’articolo 121, comma secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 14);

Ritenuto che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano, non solo essere ricostituiti i circondari dei n. 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituiti, con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse con la riforma del 2012.

Delibera

1. di approvare la proposta di legge al Parlamento 11 giugno 2021, n. 3 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”) di cui all’allegato A della presente deliberazione;

2. di inviare la suddetta proposta di legge alla Presidenza del Senato della Repubblica per i successivi adempimenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

Consiglio regionale della Toscana

**Proposta di legge al Parlamento n. 3
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”)**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 28 luglio 2021**

SOMMARIO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012

Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 del d.lgs. 155/2012

Art. 3 - Invarianza finanziaria

Art. 1
Inserimento dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Interventi delle Regioni

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone con propri decreti, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1.
2. Le convenzioni e i decreti ministeriali di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate di tribunale sopresse dall'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.
3. Il ripristino e l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche con l'accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni distaccate di tribunale, di comuni diversi posti o nel medesimo circondario di tribunale o in altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.
4. Il ripristino o l'istituzione del tribunale deve comunque tenere conto della competenza territoriale attribuita anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in coordinamento con le disposizioni normative, anche di carattere processuale, attualmente in vigore.
5. Il ripristino o l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere per ogni tribunale ordinario l'istituzione della relativa procura della Repubblica con sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale ripristinato o istituito e con la competenza per territorio sul medesimo circondario.
6. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono che le spese di adeguamento, gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
7. Le spese a carico delle regioni, indicate al comma 5, possono essere sostenute anche dagli enti locali interessati al ripristino o all'istituzione previa intesa con la Regione.
8. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della Giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti ed alla loro copertura.
9. In seguito al ripristino e alla istituzione dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica, sono conseguentemente adeguati:
 - a) la tabella A di cui all'articolo 1 del presente decreto;
 - b) l'allegato 1, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto (tabella allegata al R.D. 12/1941 come tabella A);
 - c) l'allegato 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto (tabella allegata alla legge 354/1975 come tabella A);
 - d) l'allegato 3, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto (tabella allegata al DPR 757/1951 come tabella N).”.

Art. 2
Modifiche all'articolo 8 del d.lgs. 155/2012

1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 del d.lgs. 155/2012 è abrogato.

Art. 3
Invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.